



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 43 del 2013

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 19/SP del 2013 del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione- U.O. di Modica

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il verbale n.19/SP del 10.9.2013 redatto dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, Unità Operativa Territoriale di Modica (Dr. Antonino Frasca e Dr. Vincenzo Diamante, tecnici della prevenzione) relativo all'accertamento effettuato in data 10.9.2013 alle ore 11.30 in Modica, contrada Maganuco s.n., presso l'attività di cui è titolare il sig. Amore Francesco, per la violazione dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 193 del 6.11.2007, in quanto lo stesso "ha effettuato delle modifiche ai locali senza averne dato comunicazione alla Autorità Competente per l'aggiornamento della registrazione prevista dall'art. 6 comma 2 del Regolamento CE n. 852/2004";

Rilevato che la responsabilità è da ascrivere a:

AMORE FRANCESCO, nato a Francofonte (SR) il 26.4.1957 e residente a Vizzini (CT) in contrada Maserà s.n. in qualità di titolare;

Rilevata la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle circostanze, dell'azione svolta dai responsabili, dell'entità ed della gravità della violazione, ai fini della quantificazione della sanzione da applicare;

Atteso che l'interessato non si è avvalso della facoltà di ricorso, ai sensi dell'art. 18 L. 689/1981;

Preso atto che il verbale di contravvenzione per illecito amministrativo, debitamente notificato in data 10.9.2013 non è stato conciliato in misura ridotta, così come previsto dall'art. 16 della L. 689/81, dal trasgressore e/o obbligato in solido;

Ritenuto che sono state osservate le disposizioni di legge relative alla notificazione delle infrazioni Amministrative;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto il D.Lgs. 193/2007;

Vista la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013);
Visto l'art. 8 e ss. del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1453 del 9.7.2013 dell'ASP;

Ordina

Al sig. AMORE FRANCESCO, nato a Francofonte (SR) il 26.4.1957 e residente a Vizzini (CT) in contrada Masera s.n. in qualità di titolare, il pagamento della somma totale di €. 1.200,00 (milleduecento/00), ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) del Regolamento Aziendale sopra citato (importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato del 20%) per sanzione amministrativa, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Ingiunge

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

- Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 1.200,00;
- Spese di accertamento e notificazione : € 50,00;
- Bolli € 16,00;

Per complessivi € 1.266,00 (milleduecentosessantasei/00):

Tramite *c/c postale n° 10694974* – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: *"da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V"*. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento a questa Azienda, presso la sede in Ragusa, Piazza Igea n. 1, Ufficio Sanzioni ;

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per l'esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato a:

- AMORE FRANCESCO, nato a Francofonte (SR) il 26.4.1957 e residente a Vizzini (CT) in contrada Masera s.n. in qualità di titolare;
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 22 legge 24 novembre 1981, n.° 689. L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 20 NOV. 2013

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ARCH. ANGELO ALIQUO'**